
Legge Regionale 23 luglio 1991, n. 37**Personale trasferito ad altri Enti - Norme in materia di trattamento di fine rapporto.**

(Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 26.07.1991)

INDICE

Art. 01()

Art. 02

Art. 03

Art. 04

*Art. 01() (1)**Art. 02*

La protrazione alla data di cessazione del servizio presso l'ente di destinazione del beneficio di cui al combinato disposto degli artt. 150, 151 e 152 della L.R. 21 agosto 1989, n. 51 , prevista dal comma 5 dell' art. 3 della L.R. 11 settembre 1989, n. 62 , è estesa al personale trasferito al Consorzio Intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora a norma dell' art. 3 della L.R. 5 marzo 1985, n. 23 . I relativi oneri sono a carico della Regione Toscana che provvede direttamente alla liquidazione e all'erogazione del beneficio.

Art. 03

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell' art. 2 , previsti per l'anno 1991 in L. 100.000.000, si fa fronte con la variazione di bilancio di cui al successivo articolo e, per gli anni successivi, sarà fatto fronte con i fondi che saranno stanziati dalle leggi di bilancio.

Art. 04

Gli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1991 sono così modificati, per analogo importo:

omissis

Note

1. Articolo omesso nella presente legge e riportato a modifica dalla L.R. 11 settembre 1989, n. 62 .